

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1263

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONETTI, CITARISTI, RIGHI, ABETE, BIANCHI DI LAVAGNA, BIANCHI, BIANCHINI, BONALUMI, BONFERRONI, CAFARELLI, CORSI, FERRARI BRUNO, FERRARI SILVESTRO, FORNASARI, MELELEO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PUJIA, QUARTA, RAVASIO, RICCIUTI, SAVIO, STEGAGNINI

Presentata il 3 febbraio 1984

Disciplina delle attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le attività di pulitintolavanderia (comprendendo in tale definizione anche le attività di smacchiatura, stireria ed affini in genere nonché i servizi di raccolta e recapito) pur rientrando a tutti gli effetti nel settore artigiano, presentano talvolta aspetti di carattere industriale (soprattutto nella parte lavanderia che va sempre più assumendo caratteri di meccanizzazione e automazione) e di fornitura di servizi (per il rapporto con l'utente e specificamente per le attività di raccolta e recapito). Tale complessità evidenzia l'opportunità di una regolamentazione specifica del settore, in armonia con i principi di cui alla legge quadro per l'artigianato attualmente in corso di esame.

I problemi della categoria, infatti, hanno sempre più evidenziato, in questi ultimi tempi, una situazione di crisi, dovuta sia alla carenza di una disciplina

organica in sede nazionale, sia alla mancanza di una regolamentazione sostanzialmente omogenea a livello locale. Sono questi gli elementi che possono costituire il presupposto per lo svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, esercitata secondo termini di correttezza e regolarità e offrire altresì le premesse per realizzare una dimensione di sicurezza sul lavoro, un'efficiente tutela degli interessi degli utenti e, nel complesso, un'effettiva e reale tutela dello sviluppo e dell'avanzamento, anche di natura tecnologica, della categoria.

In tale prospettiva si viene a porre la presente proposta di legge volta a disciplinare le attività proprie della categoria con espresso ed esclusivo riferimento alla prestazione dei relativi servizi da parte delle imprese direttamente al pubblico. La disciplina, pertanto, riguarda i soli

esercizi che abbiano un rapporto diretto con la clientela in appositi locali preposti allo svolgimento dei servizi ed esclude dalla propria sfera di applicazione quelle attività che riguardino una qualche fase della lavorazione svolte senza un rapporto immediato con il mercato, anche in posizione di subfornitura nei confronti delle imprese di pulitintolavanderie ed affini.

In via subordinata la presente disciplina, al fine di superare i gravi ed insostenibili problemi posti dal cosiddetto « ambulato », fenomeno che purtroppo si è sviluppato in molti casi in modo selvaggio, dispone che ogni esercizio di raccolta e recapito delle imprese di pulitintolavanderia, svolto in sede fissa o in forma itinerante, debba essere gestito dal titolare, da un socio o dipendente delle imprese medesime ovvero che sia vincolato alle stesse da uno specifico contratto di appalto.

Dalla disciplina a livello nazionale, che fissa i principi-base e il disegno delle competenze, discende poi una articolazione a livello regionale (secondo le competenze attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616) in termini di razionalizzazione e programmazione delle attività della categoria, a cui dovranno contribuire, oltre agli enti locali, anche i rappresentanti delle categorie rappresentate, mediante il loro inserimento in un Comitato chiamato a formulare pareri e indirizzi utili per l'approvazione e l'attuazione del piano a livello regionale.

Alla regione spetterà, dunque, il compito di analizzare la situazione, verificarne le possibilità e modalità di sviluppo qualitativo e di razionalizzazione, individuare e programmare le direttrici di comportamento.

Ai comuni spetta il compito di disciplinare con proprio regolamento l'esercizio dell'attività, nell'ambito e in armonia con il programma regionale prevedendo, oltre alla concessione dell'autorizzazione amministrativa per la gestione dell'impresa e per gli esercizi di raccolta e recapito anche una serie di indicazioni volte a

garantire la qualità del servizio, la salute dei lavoratori, l'interesse dell'utente e della comunità.

Tali regolamenti, secondo una prospettiva organica di razionale assetto delle attività di categoria, dovranno tempestivamente uniformarsi al piano programmatico fissato in sede regionale, in modo da prevenire quella situazione dispersiva e disorganica che si è venuta a creare a livello locale a causa della sussistenza di iniziative regolamentari frammentarie da parte dei singoli comuni.

Ai fini della redazione, delle modifiche e dell'applicazione del regolamento comunale, viene prevista l'istituzione di apposita Commissione con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria.

Dagli obiettivi ed esigenze fin qui illustrati, discende che una disciplina organica delle attività di pulitintolavanderia non può in alcun modo prescindere dalla previsione dell'istituto della qualificazione professionale nei confronti dei titolari delle imprese artigiane nonché degli addetti in imprese industriali preposti espressamente alla gestione di centri autonomi di pulitintolavanderia. Tale qualificazione dovrebbe essere conseguita globalmente in rapporto ai singoli mestieri del settore, in modo da consentire la acquisizione di una professionalità adeguata in relazione alla richiesta di un servizio sempre più specializzato da parte della clientela nonché in rapporto all'evoluzione tecnologica dei sistemi di lavorazione ed alla complessità di composizione delle fibre e del loro stesso trattamento.

Oltre alla fattispecie del rapporto di apprendistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché all'ipotesi della prestazione di opera professionale qualificata quale esercizio del mestiere in posizione subordinata per almeno due anni, la professionalità andrebbe acquisita tramite lo svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione professionale tecnico-amministrativa secondo programmi da organizzarsi ai

sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in base a criteri di uniformità ed omogeneità a livello nazionale.

Si presume, altresì, che siano qualificati i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente e personalmente all'esercizio dell'impresa per non meno di due anni.

La presente proposta contiene, infine, alcune norme transitorie volte a tutelare, senza soluzioni di continuità, la posizione di coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge, esercitano l'attività, nonché dei loro stessi collaboratori familiari, sia con riguardo alla continuazione dell'esercizio dell'attività sia in ordine alla loro posizione rispetto alla nuova regolamentazione comunale.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le regioni emanano disposizioni per l'attuazione di un piano organico concernente le attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatoria, stireria ed affini in genere, esclusivamente per il servizio rivolto al pubblico.

Tutti gli esercizi di raccolta e recapito delle imprese previste al primo comma ovunque esercitati in sede fissa od in forma itinerante debbono essere gestiti dal titolare, da un socio o dipendente delle imprese medesime, ovvero alle stesse vincolati da regolare contratto di appalto.

A tal fine le regioni, sentito il comitato di cui al successivo comma, provvedono:

1) ad analizzare la situazione, le presenze e le condizioni tecnico-economiche delle attività del settore;

2) a verificare i criteri secondo cui i singoli comuni hanno regolamentato le attività di cui al presente articolo e indicare modalità e tempi per l'adeguamento a quanto previsto dal programma regionale;

3) a preparare un progetto di razionalizzazione e di sviluppo qualitativo del settore rispondente alle singole esigenze e alle potenzialità del mercato, eventualmente stabilendo i limiti minimi e massimi delle concentrazioni in relazione agli abitanti anche differenziati per aree di insediamento, sia nei centri storici che nelle nuove aree residenziali;

4) ad inserire quando necessario il progetto di cui al numero 3) nella disciplina delle aree attrezzate per le imprese artigiane, con iscrizione a bilancio delle relative programmazioni di spesa;

5) ad individuare eventuali aggregazioni consortili di comuni ai fini della regolamentazione del settore;

6) a far riferimento per quel che attiene i rapporti con l'utenza privata agli usi e consuetudini delle camere di commercio.

Le regioni costituiscono un comitato regionale avente il compito di elaborare indirizzi per la formulazione del piano ed esprimere pareri ai fini della sua approvazione e attuazione.

Tale comitato è composto pariteticamente da rappresentanti della regione, dei comuni, delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella regione e da esperti di elevata qualificazione.

ART. 2.

In ogni comune con più di diecimila abitanti è istituita una commissione presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da tre imprenditori della categoria designati dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, dall'ufficiale sanitario e dal comandante della polizia municipale.

I comuni con popolazione inferiore a quella indicata al comma precedente possono associarsi fino al raggiungimento di un tetto minimo di 10.000 abitanti al fine di nominare la commissione di cui al comma precedente e adottare un regolamento comune. Ferma restando la composizione della commissione prevista al primo comma, i membri della commissione stessa vengono nominati d'intesa dalle singole giunte comunali e il regolamento deve essere approvato e fatto proprio da ciascun comune.

Le commissioni di cui al presente articolo debbono essere sentite obbligatoriamente dall'ente locale per la redazione, le modifiche eventuali e l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 3.

ART. 3.

I comuni disciplinano con propri regolamenti le attività come specificate al primo comma dell'articolo 1 uniformandosi ai programmi regionali di cui all'articolo citato.

I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1;

b) le disposizioni atte a stabilire le distanze minime fra gli esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente ed al numero degli esercizi medesimi, nei limiti e secondo le indicazioni di cui alla disciplina vigente in materia di assetto del territorio e programmazione urbanistica;

c) il coordinamento con i piani e gli strumenti previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni;

d) il rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione di cui all'articolo 5;

e) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi e igienico-sanitari dei locali;

f) la disciplina relativa agli elementi di sicurezza delle apparecchiature, alle cautele di esercizio, alle norme sanitarie per gli addetti, in conformità alle leggi nazionali in materia di igiene, sanità, sicurezza verificati dagli organi competenti;

g) gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi, nonché gli orari per la raccolta e riconsegna con mezzi itineranti e il riposo settimanale.

I regolamenti comunali devono altresì prevedere il rilascio di specifica autoriz-

zazione alle imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 che gestiscono gli esercizi di raccolta e recapito come previsti dal secondo comma del medesimo articolo, nonché la determinazione dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari nell'ambito delle disposizioni previste alle lettere *b)* e *g)* del presente articolo.

La commissione comunale prevista all'articolo 2 deve, entro il mese di maggio di ogni anno, verificare che il piano delle ferie estive non provochi disservizi alla cittadinanza.

ART. 4.

Le autorizzazioni previste all'articolo 3 sono rilasciate con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 2, entro 60 giorni dalla loro richiesta.

Contro il provvedimento motivato del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla sua notificazione.

ART. 5.

Ai fini dell'esercizio delle attività previste dal primo comma dell'articolo 1 deve essere conseguita apposita qualificazione professionale:

1) dal titolare di impresa artigiana a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni;

2) dalla maggioranza dei soci qualora l'impresa artigiana sia costituita in forma societaria;

3) dai preposti di centri autonomi di pulitura per le imprese industriali ovvero in altra forma organizzate.

I soggetti di cui ai commi precedenti conseguono tale qualificazione mediante:

a) partecipazione a corsi di qualificazione professionale (tecnico-amministrativi) organizzati dalle regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) rapporto di apprendistato ed ottenimento della qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

c) prestazione di opera professionale qualificata svolta in posizione subordinata da almeno due anni presso imprese di cui al primo comma dell'articolo 1;

d) sono inoltre qualificati i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente e personalmente all'esercizio dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni.

ART. 6.

Le regioni sono tenute a predisporre, tempestivamente dall'entrata in vigore della presente legge e di concerto con le organizzazioni sindacali degli imprenditori del settore più rappresentative a livello nazionale e presenti nelle regioni, i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale come previsto dall'articolo 5, lettera a), della presente legge.

Detti programmi devono rispondere a criteri di omogeneità ed uniformità e le relative sessioni di esame si svolgeranno dinnanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

a) componenti nominati dalla regione;

b) esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale;

c) esperti designati paritariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale attraverso le rispettive associazioni provinciali.

ART. 7.

(Norme transitorie).

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari o soci di imprese artigiane come definite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che esercitino già l'attività di cui all'articolo 1, nonché i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente all'esercizio dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni, si presumono qualificati ai sensi dell'articolo 5. Sono altresì qualificati i preposti a mansioni inerenti alla diretta prestazione del servizio delle imprese industriali o in qualsiasi altra forma, che abbiano esercitato l'attività per almeno due anni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge i periodi indicati dal comma precedente non siano integralmente trascorsi, se ne consente la maturazione in condizioni di continuità fino alle decorrenze indicate nel limite massimo di sei mesi.

ART. 8.

Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano già le attività di cui all'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività stessa purché ne facciano espressa richiesta entro 90 giorni al comune di appartenenza.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali previsti ai sensi della presente legge le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 1 sono tenute a presentare al comune di appartenenza istanza di autorizzazione comunale da concedersi loro previo accertamento dei requisiti richiesti. A tal fine nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 3, il comune provvede, entro 120 giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo per gli adeguamenti necessari non inferiore a 12 mesi.